



Comune di Cavarzere

Città Metropolitana di Venezia

Via Umberto I° n. 2

Prot. 1767

IL SINDACO

Premesso che la sospensione della Leva obbligatoria già disposta a decorrere dal 1° gennaio 2005, con legge 23 agosto 2004, n. 226, non ha fatto cessare, nei confronti dei cittadini di sesso maschile, l'obbligo della loro iscrizione sulle liste di leva di appartenenza;

VISTI gli articoli 1932, 1933 e 1934 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66;

VISTO il D.P.R. 15/03/2010 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", a norma dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246;

RENDE NOTO

Che tutti i giovani cittadini italiani, di sesso maschile nati nell'anno 2004, legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 1933 del Decreto legislativo sotto indicato, hanno il dovere di farsi inserire, entro il corrente mese di gennaio, sulla lista di leva in formazione;

I genitori o tutori dei giovani cui al punto 1 hanno, parimenti, l'obbligo di curarne l'iscrizione sulla lista di leva.

La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione sulla lista di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2010 ed assolve all'obbligo previsto dall'art. 32 Legge 69/2009.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva comunale.

Dalla sede municipale li 01.02.2020

Il Sindaco
Henri Tommasi



Art. 1933 – DOMICILIO LEGALE

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune, sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre o tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune ove egli o la sua famiglia sono da ultimi domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane, ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.